

INDICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI

Febbraio 2007

INTRODUZIONE

I Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) sono gruppi di persone che acquistano insieme, seguendo il principio della solidarietà che li porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell'ambiente e delle persone, con cui entrare in relazione diretta (sui principi si veda il "Documento Base" dei GAS, disponibile sul sito www.retegas.org nella sezione Documenti).

Il funzionamento di base è molto semplice: il gruppo in primo luogo definisce i principi sui quali fondare la propria attività e in base ai quali selezionare i produttori da cui rifornirsi. Quando viene il momento di fare un ordine, uno dei membri del gruppo raccoglie gli ordini dagli altri e li trasmette al produttore. Questo invia o consegna il prodotto, che viene quindi diviso tra chi ha partecipato all'acquisto.

Al di là di questi aspetti di base, i GAS si organizzano in forme molto diverse. Alcuni sono composti da poche famiglie, altri sono molto grossi e strutturati in sottogruppi.

Dal punto di vista formale, i GAS sono solitamente organizzati secondo tre forme: **gruppo informale**, **associazione** o mediante "**appoggio**" ad un'altra realtà, tipo **bottega/cooperativa**.

Alcune indicazioni sulle forme organizzative dei gruppi di acquisto si possono trovare nei libri pubblicati sull'argomento:

- Andrea Saroldi, "Gruppi di Acquisto Solidali", Ed. EMI 2001 (pp. 40-53);
- Lorenzo Valera, "Gruppi di Acquisto Solidale", Terre di Mezzo 2005 (pp. 49-63);
- Marino Perotta, "Gruppi d'Acquisto", Ed. Lavoro 2005 (pp. 23-43).

Qui di seguito si riportano ulteriori indicazioni pratiche o precisazioni per le diverse modalità organizzative che sono il frutto di un confronto tra le esperienze in corso e l'analisi della vigente legislazione civile e fiscale, tenuto anche conto dei pareri verbali raccolti presso alcuni Uffici locali dell'Amministrazione Finanziaria. Segnaliamo tuttavia che questo documento, per sua natura, non può avere valore normativo e assume pertanto natura meramente interpretativa e di ragionevole indicazione sul corretto comportamento da tenere ai fini civilistici e fiscali.

II GRUPPO "INFORMALE"

Descrizione

Il gruppo "informale" è un gruppo di persone che agisce collettivamente, senza aver registrato presso l'Agenzia delle Entrate il proprio eventuale Statuto. Si tratta, semplicemente, di un gruppo di persone fisiche (soggetti "privati", non imprenditori) che acquistano insieme al solo scopo di distribuire tra di loro i prodotti acquistati, senza alcun fine di lucro.

In pratica, a seconda delle necessità o degli accordi, un appartenente al gruppo compra anche per gli altri.

I principi fondanti della “libertà associativa” tra cittadini sono garantiti dagli articoli 17¹ e 18² della Costituzione della Repubblica Italiana.

Indicazioni

Queste sono le indicazioni per questo tipo di acquisto:

- non si deve trattare di compravendita, bensì di acquisto collettivo; questo significa che la quota pagata da ciascun aderente corrisponde direttamente alla sua quota di prodotto (comprensivo delle spese accessorie – trasporto, ecc. - effettivamente sostenute dal gruppo), senza nessun margine o ricarico;
- conseguentemente, l'attività di raccolta ordini, ritiro e distribuzione prodotti viene svolta esclusivamente a livello volontario (mediante lo strumento della “rotazione” all'interno del gruppo);
- è necessario che la merce sia accompagnata da fattura (intestata ad un singolo del gruppo) oppure da scontrino fiscale;
- nel caso di “vendita diretta” presso l'azienda di un *coltivatore diretto* (che rientri nei limiti di reddito fissati dalle vigenti normative fiscali per l'agricoltura), è previsto un regime fiscale che prevede per il produttore l'esonero dall'obbligo di emettere scontrino e/o altro documento fiscale; in questi casi è tuttavia caldamente consigliato, per accompagnare il trasporto e per l'esibizione in caso di controllo, farsi rilasciare almeno una ricevuta descrittiva dei prodotti acquistati ed evidenziante i dati identificativi dell'azienda (utilizzo di carta intestata dell'azienda, oppure in carta semplice con apposizione di timbro aziendale o – se possibile - Documento di Trasporto completato in ogni sua parte);
- in caso di controllo, si potrà così esibire la fattura/scontrino/ricevuta (eventualmente intestata alla persona fisica che effettua l'acquisto) spiegando che si sta acquistando in conto proprio e per conto di altre persone (“*per acquisti ad uso esclusivamente privato-familiare, senza scopo di lucro*”);
- non è possibile fare abitualmente deposito o magazzino delle merci acquistate, per rispetto delle rigide e complesse norme igienico-sanitarie: la merce deve pertanto essere divisa tra gli acquirenti lo stesso giorno in cui viene consegnata;
- nel caso i volumi di acquisto fossero consistenti, si consiglia di far rientrare gli acquisti all'interno delle attività di una associazione.

ASSOCIAZIONE

Descrizione e tipologie possibili

Alcuni gruppi, soprattutto se di dimensioni significative (o per avere maggiore visibilità sul loro territorio – per es. nei rapporti con gli enti locali, per ottenere spazi per riunioni e/o contributi all'attività) si strutturano in **Associazione**, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

In questo caso l'attività del “gruppo di acquisto” deve rientrare tra le attività previste nello Statuto della associazione ed essere coerente con i suoi scopi.

Si ritiene ragionevolmente che l'attività di Gruppo di acquisto possa essere svolta, tra le varie forme

¹ **Art. 17.** *I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.*

² **Art. 18.** *I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.*

associative previste dalla normativa vigente, anche nelle forme di:

1. **Associazione senza scopo di lucro** (anche nella forma di **“associazione culturale”**) che si proponga di promuovere – senza fini di lucro – per esempio:

“il consumo critico, l’approccio nonviolento nei confronti dell’ambiente, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili e del commercio equo e solidale; il sostegno dei piccoli produttori biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione; la solidarietà tra i soci e verso l’esterno, ecc.” **attraverso gli strumenti dell’ “acquisto collettivo” di prodotti**; l’assistenza e informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti, “ricette” per l’uso, impatto ambientale, ecc.), promozione dei prodotti eco-compatibili e formazione sulle tecniche di produzione ed utilizzo”; **oppure**

2. **Associazione di Promozione Sociale** (istituita con Legge Nazionale n. 383 del 2000 e regolata localmente, ove emanate, da successive Leggi Regionali). *“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. (.) Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, (...) tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.”*

Le APS rappresentano bene la vocazione sociale (e politica) del GAS, a patto che le sue attività non siano esclusivamente rivolte agli associati (ad esempio esercitando solo l’attività di semplice Gruppo d’Acquisto, costituito esclusivamente per il risparmio economico degli associati).

Alcuni dei vantaggi riservati alle APS, se registrate negli appositi Albi Provinciali o regionali loro riservati, sono:

- la possibilità di poter avere dipendenti/contratti a progetto anche tra i propri associati (Art. 18 Legge 383/2000 – anche se è preferibile dare vita a strutture “leggere”...);
- la possibilità per donatori e sostenitori di portare in detrazione fiscale – ma solo a determinate condizioni, da verificare caso per caso - eventuali donazioni fatte all’APS (Art. 22 Legge 383/2000);
- *“Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza”* (Art. 31 Legge 383/2000);
- *“Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale (...) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”* (Art. 32 Legge 383/2000).

Si consiglia, in questo caso, per la corretta applicazione della normativa, di avvalersi della consulenza – prestata solitamente in modo gratuito – dei Centri Servizi per il Volontariato distribuiti nei capoluoghi di provincia su tutto il territorio nazionale (il cui elenco è reperibile sul Sito Nazionale www.csvnet.it).

Registrazione dello Statuto dell’Associazione presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate

A) E’ necessaria la **redazione di un atto costitutivo** (il verbale di costituzione dell’associazione) e di **uno statuto** (entrambi in forma di *scrittura privata non autenticata* – non è necessario pertanto l’intervento del Notaio), sottoscritti da tutti i soci fondatori.

B) Va poi richiesta – almeno inizialmente - **l’attribuzione del solo CODICE FISCALE dell’associazione** presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede dell’associazione (mediante la presentazione di apposito modello di richiesta di attribuzione, firmato dal Presidente e accompagnato da documento di identità dello stesso).

C) Vanno poi registrati Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede dell'associazione (previo versamento dell'imposta fissa di registro di € 168 con modello F23, il pagamento di ulteriori diritti di registrazione chiesti dall'Ufficio, oltre a marche da bollo da € 14.29 ogni 4 fogli).

E' **necessario** che lo **Statuto registrato contenga** cautelativamente, tra le altre, le seguenti **clausole**:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (sentiti eventuali Organismi di controllo esistenti);
- c) garanzia di una disciplina uniforme del rapporto associativo e della più ampia democraticità della vita associativa (libera eleggibilità organi amministrativi, sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione ed esclusione dei soci, principio della "porta aperta", ecc.);
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (sotto forma di "riepilogo delle entrate e uscite" dell'anno);
- e) la intrasmissibilità della quota associativa (salvo caso di morte) e la non rivalutabilità della stessa.

Attività istituzionali

Per le associazioni, è importante chiarire la differenza tra attività istituzionali e attività commerciali.

Le *attività istituzionali* sono quelle che rispondono agli scopi della associazione così come descritti nello statuto.

Le attività svolte, **in conformità alle finalità istituzionali, esclusivamente nei confronti dei propri associati** si considerano fiscalmente "**non commerciali**".

Le quote associative versate dagli associati non concorrono a formare il reddito complessivo della associazione.

Non si considerano conseguiti nell'esercizio di "attività commerciali" i "corrispettivi specifici" richiesti ai propri associati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, se questi non eccedono i costi di diretta imputazione e sono resi dall'associazione in assenza di "specifica organizzazione".

Per questi motivi, le attività di acquisto collettivo (con finalità etiche e solidali) e successiva distribuzione di prodotti ESCLUSIVAMENTE ai propri soci, con mera ripartizione dei costi sostenuti – (proprio) in quanto corrispondenti agli scopi istituzionali e realizzate in assenza di una "specifica organizzazione" (di impresa) - non si configurano come attività "commerciale" per l'associazione.

E' sufficiente tenere un rendiconto annuale delle entrate e delle uscite (con documento che resta agli atti dell'associazione – senza obbligo di deposito all'esterno).

Le associazioni senza fini di lucro possono così acquistare da produttori e anche da distributori, chiedendo di intestare i documenti di vendita indicando il "codice fiscale" (e non la Partita IVA) e i restanti dati anagrafici **della associazione**.

Le attività dei soci devono quindi avvenire essenzialmente su base volontaria.

Non sono previsti compensi a collaboratori o soci.

Possono essere rimborsate le eventuali spese sostenute e documentate dai soci per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione.

Non è esclusa la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (ad es. per convegni, per consulenze, ecc).

Diversamente, se le prestazioni dei soci sono retribuite, si può presumere un'attività commerciale (vedi il

punto successivo sulle attività commerciali).

Se l'associazione si limita ad esercitare attività istituzionale – nei termini sopra descritti – non è necessaria la presentazione di alcuna dichiarazione fiscale (in quanto non obbligatoria, in assenza di attività commerciali).

Attività commerciali

Le attività commerciali sono invece quelle **attività rivolte all'esterno della associazione**, come ad esempio la vendita di prodotti a non soci, eseguita ad esempio per sostenere le attività dell'associazione.

La vendita abituale a non soci configura “attività commerciale”, qualificando come tale anche il resto dell’attività – pur istituzionale - svolta con i soci !!!

Nel caso di svolgimento di “attività commerciale” è necessario rivolgersi ad un commercialista, per la corretta gestione degli adempimenti fiscali conseguenti (apertura Partita Iva, gestione libri contabili ai fini Iva / IRES/ IRAP, dichiarazioni redditi / IVA / IRAP, ecc.).

Libri dell'associazione (per l'attività istituzionale)

A fini di trasparenza e in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti, è opportuno predisporre e tenere aggiornati i seguenti libri associativi (numerati progressivamente e senza obbligo di vidimazione preventiva):

- Libro degli associati
- Libro verbali assemblee dell'associazione
- Libro verbali del Consiglio direttivo

Indicazioni (per l'attività istituzionale)

In pratica, per agire correttamente è necessario seguire queste avvertenze:

- l'associazione e le sue attività non devono avere fini di lucro;
- lo statuto dell'associazione deve riportare tra le attività previste per il raggiungimento dei suoi scopi gli “acquisti collettivi” e le ulteriori clausole sopra menzionate nel paragrafo “Registrazione Statuto”;
- gli scontrini e le fatture dei fornitori e qualsiasi altro documento vanno intestati al codice fiscale dell'associazione;
- la prima nota (registro delle entrate e delle uscite) dovrà riportare le entrate e le uscite, gli scontrini e le fatture dei fornitori e il conteggio dei rimborsi versati da ciascun associato nella distribuzione dei prodotti;
- i rimborsi versati dagli associati devono corrispondere ad una mera imputazione diretta dei costi sostenuti;
- non è possibile fare abitualmente deposito o magazzino delle merci acquistate, per rispetto delle rigide e complesse norme igienico-sanitarie: la merce deve pertanto essere divisa tra gli acquirenti lo stesso giorno in cui viene consegnata.

Reti di GAS

Succede spesso di dover gestire gli ordini effettuati insieme da più GAS, uniti informalmente in una **rete**

locale o Intergas.

Nel caso in cui i prodotti acquistati tramite la rete vengano distribuiti a più gruppi (informali e formali) o sottogruppi, conviene se possibile chiedere al produttore di emettere tanti scontrini/tante ricevute quanti sono i gruppi/sottogruppi. Altrimenti, se esiste un unico scontrino o ricevuta relativo all'ordine, per chi ritira i prodotti del proprio gruppo può essere utile accompagnare il trasporto munito di una copia della ricevuta o dello scontrino. Occorre infatti che un documento sia formalmente emesso (per documentare il 1° passaggio) nei confronti dei GAS partecipanti (anche per poter documentare che sono entrati 100 KG di mele e ne sono usciti altrettanti).

ORGANIZZAZIONE DI APPOGGIO (es. Bottega del Mondo / Cooperativa già esistenti)

Se il gruppo si appoggia ad una realtà tipo bottega del commercio equo o cooperativa, che già gestisce negozio o spaccio aperti al pubblico e che svolge – per esempio - la parte di raccolta/smistamento degli ordini, gli obblighi amministrativi sono completamente gestiti da questa stessa realtà, già attrezzata allo scopo.

Le persone che acquistano sono in questo caso, a tutti gli effetti, “clienti” dell'organizzazione a cui si appoggiano.

L'attività svolta in questo caso è “commerciale” a tutti gli effetti dal punto di vista fiscale (rilevante ai fini IVA/ IRES/IRAP secondo le regole proprie del sistema tributario).

L'organizzazione di appoggio, per es. una cooperativa, può effettuare un ricarico per pagare il lavoro delle persone che raccolgono gli ordini o distribuiscono i prodotti e per le spese generali della cooperativa stessa.

COOPERATIVA DI CONSUMO

Resta salva la possibilità di costituire una “cooperativa di consumo”, regolata dal Codice Civile (particolarmente onerosa per quanto riguarda tanto i costi e le condizioni richieste per la costituzione – minimo 50 soci - quanto per i costi di gestione e gli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla vigente normativa fiscale e civilistica).